

Trento, 19 novembre 2019

Comunicato stampa

Contratti energia elettrica e gas Il gestore ci comunica l'aumento unilaterale del prezzo: che fare?

Sono molti i consumatori che, negli ultimi tempi, hanno cambiato il proprio contratto di fornitura di energia elettrica e/o gas da quello di cd. maggior tutela ad uno del mercato libero. Come forse già noto, per il prossimo 1° luglio 2020 è prevista, salvo proroghe, la fine del cd. sistema di maggior tutela: per chi si trovasse ancora in tale sistema tariffario può essere utile valutare attentamente, già ora, il passaggio ad un'offerta del mercato libero, rammentando che anche le offerte commerciali di energia e gas possono avere una validità contrattuale limitata nel tempo.

Può il fornitore variare unilateralmente le condizioni del contratto, nel corso della sua vigenza?

Per quanti abbiano già in corso un contratto di fornitura sul mercato libero va fatto presente che il fornitore può, laddove il contratto lo preveda, apportare unilateralmente modifiche alle condizioni contrattuali solo in presenza di un cd. "giustificato motivo": peccato che tale concetto abbia ancora connotati un po' vaghi e lasci ampi margini di discrezione al fornitore nella sua determinazione.

Sono previste tutele a favore dei consumatori?

Sì, il consumatore può cambiare tariffa e/o fornitore gratuitamente dopo essere stato opportunamente informato, non può pretendere di mantenere la vecchia condizione o tariffa: lo stabilisce l'ARERA (l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente).

In particolare, il venditore deve comunicare le variazioni in forma scritta con un preavviso di almeno 3 mesi rispetto alla decorrenza delle variazioni stesse (senza, tuttavia, dover rispettare un termine minimo nel periodo di validità del contratto).

La comunicazione deve contenere l'intestazione "*Proposta di modifica unilaterale del contratto*" e deve essere separata dalla normale fatturazione. In ipotesi di mancato

rispetto di tali previsioni, il venditore sarà tenuto a corrispondere al cliente un indennizzo automatico pari a 30 € entro il termine di 8 mesi dalla violazione.

Basterà invece un'informativa nella prima fattura utile in caso di variazione dei corrispettivi che deriva dall'applicazione di clausole contrattuali in materia di indicizzazione o di adeguamento automatico.

La comunicazione di modifica unilaterale del contratto deve riportare il testo delle disposizioni contrattuali come modificate, l'illustrazione chiara di ciò che la modifica comporta e la decorrenza della stessa, nonché la chiara indicazione della possibilità del recesso da parte del consumatore.

Cosa si può fare laddove si dovesse ricevere una proposta di modifica unilaterale del contratto?

Il consumatore può accettarla oppure rifiutarla. In questo secondo caso, il consumatore dovrà individuare una diversa offerta sul mercato e stipulare un nuovo contratto. L'eventuale nuovo fornitore inoltrerà a quello precedente, per conto del cliente, la richiesta di recesso dal vecchio contratto.

Il "Portale Offerte"

Per conoscere le offerte del mercato (oltre 500!) è possibile utilizzare il "*Portale Offerte*" di ARERA, disponibile al seguente link <https://www.ilportaleofferte.it/portaleOfferte/>.

"Se è vero che le modifiche unilaterali dei contratti sono possibili e il consumatore non può fare altro che subirle, salvo cambiare gratis, è altrettanto vero che il giustificato motivo permette di arginare prassi commerciali sleali, laddove il fornitore agganci il consumatore con un'offerta e poco dopo la cambi in peggio" commenta il dott. Carlo Biasior, direttore del CRTCU.

Il CRTCU è a disposizione per informazione e assistenza in caso di problemi con i fornitori di energia elettrica e gas e per trovare la migliore tariffa.